



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BÓLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, sullo schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 di attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - Sorveglianza radiometrica su materiale o prodotti semilavorati metallici".

Rep. Atti n. 92/CSR del 20 aprile 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna Seduta del 20 aprile 2011

VISTA la legge 25 febbraio 2008, n. 34 recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007 e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, che dispone che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 1;

VISTO il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 recante: "Attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, l'art. 2, comma 3;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 di attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici", approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella Seduta del 7 aprile 2011 e sul quale, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è stata deliberata la procedura in via d'urgenza, ai sensi dell'art.2, comma 5 del D.Lgs. n.281/97 sopra citato, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diramato con nota dell'8 aprile 2011, prot. CSR 1802 P-4.23.2.12;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 18 aprile 2011, nel corso della quale le Regioni nell'esprimere parere favorevole allo schema hanno richiesto alcuni chiarimenti sul testo e hanno formulato alcune proposte di modifica relative all'art.1, comma 1, comma 2 e comma 4 del testo, discusse nel corso dell'incontro e ritenute condivisibili dalle amministrazioni centrali interessate;

VISTA la nota del Ministero dello sviluppo economico del 19 aprile 2011, che evidenzia le integrazioni e le modifiche apportate allo schema di decreto legislativo in esame a seguito di





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

quanto concordato con le Regioni nel corso dell'incontro tecnico sopra citato, trasmessa con nota CSR 2055 P-4.23.2.12 del 19 aprile 2011;

VISTA la nota del Ministero dell'interno, trasmessa in data 20 aprile 2011, prot. CSR 2076 P-4.23.2.12, con la quale tale amministrazione chiede, a seguito delle modifiche allo schema di decreto trasmesse dal Ministero dello sviluppo economico, di apportare una ulteriore integrazione alla formulazione della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 4;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole allo schema di decreto legislativo in esame, condizionato all'accoglimento delle proposte già formulate nel corso della riunione tecnica e recepite dal Ministero dello sviluppo economico con la nota sopra citata, che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1)

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, sullo schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 di attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - Sorveglianza radiometrica su materiale o prodotti semilavorati metallici".

Il Segretario
Cons. Emenegilda Siniscalchi

E. Siniscalchi



Il Presidente
On.le Raffaele Fitto

R. Fitto

All. 1

*Ministero dello Sviluppo Economico*

IL VICE CAPO DI GABINETTO

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Struttura ITX
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 000531 - 19/04/2011 - L'UCITA

Alla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni
e Unificata
c.o. del Direttore Generale
Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi

e. per conoscenza:
Al Servizio Attività Produttive e Infrastrutture
c.o. Dott.ssa Marcella Grana

Via della Stamperia, 8 ROMA

**Oggetto: Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 23 del 20 febbraio 2009.
Attuazione della Direttiva 2006/117/EURATOM, relativa alla sorveglianza e al controllo
delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza
radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici.**

Al fini dell'esame dell'argomento indicato in oggetto, inserito al punto 20 dell'o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni prevista per domani, si trasmette il testo del decreti aggiornato sulla base delle risultanze della riunione tecnica tenutasi in data 18 aprile 2011.

Paolo Catalozzi
Paolo Catalozzi

MC /1437



DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO 2009, N. 23, ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/117/EURATOM, RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA E AL CONTROLLO DELLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI RADIOATTIVI E DI COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO - SORVEGLIANZA RADIOMETRICA SU MATERIALI O PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, così come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241 recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti e dal decreto legislativo 9 maggio 2001 n. 257;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006, recante linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 52, recante attuazione della direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2007, cd, in particolare, l'articolo 22;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, e, in particolare, l'articolo 1, comma 7;

Vista la notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione Mondiale del Commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995;

Considerata l'opportunità di istituire sul territorio nazionale un sistema di sorveglianza radiometrica estesa ai prodotti semilavorati metallici ai fini della tutela della salute dei consumatori e dei lavoratori e di disciplinare tale sorveglianza ai fini di garantire una applicazione uniforme della norma e di non creare ostacoli al sistema industriale nazionale e a quello dei traffici commerciali;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla emanazione, ai sensi della legge 25 febbraio 2008, n. 34, articolo 1, comma 5, di disposizioni integrative e correttive relative all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;



Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)

1. L'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente:

" ART. 157

(Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici)

1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonché i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.
2. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti qualificati di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78, i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche europee ed i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia delle Dogane e sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da emanarsi all'esito delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995, sono stabilite le modalità di applicazione nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 153, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'articolo 100, comma 3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente e debbono darne immediata comunicazione al Prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed all'Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi è tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattività nei predetti materiali o prodotti trasportati. Il Prefetto, in relazione al livello del rischio, ne dà comunicazione all'ISPRA.



5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvederà ad informare della restituzione dei carichi l'Autorità competente dello Stato responsabile dell'invio.».
2. All'articolo 107, comma 2, lettera d-ter) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole "di risulta" sono soppresse.
3. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come sostituito dal presente articolo, è adottato entro 60 giorni successivi all'esito positivo delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 96/34/CE e all'Organizzazione Mondiale del Commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995.

ART. 2

(Regime transitorio per l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici)

1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come sostituito dal presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo, la sorveglianza sui prodotti semilavorati metallici è effettuata sui prodotti indicati nell'Allegato I al presente decreto.
2. Per il rilascio dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici gli esperti qualificati di secondo o di terzo grado compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, utilizzano il modulo in Allegato II al presente decreto.

ART. 3

(Invarianza degli oneri)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà iscritto nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

